

# ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI CINESI

## *Regolamento elettorale e per il funzionamento dell'assemblea degli associati*

ooOoo

### **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati e l'elezione delle cariche della ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI CINESI (l'Associazione o anche AISC).

### **CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

#### Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

#### Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'Assemblea degli Associati è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

#### Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi - via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna - a ciascun Associato avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro Associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea degli Associati.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nel sito internet dell'Associazione.

### **CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

#### Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto uno dei membri del Consiglio Direttivo.

2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

## CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

### Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.
2. All'assemblea intervengono i revisori dell'Associazione e gli Associati d'Onore.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio Direttivo in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'assemblea.

### Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento decide il Presidente dell'Assemblea.
3. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

### Articolo 8 (Presidente dell'Assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni e garantire il diritto all'informazione degli Associati.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

### Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. L'Associato che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati

registrano anche il relativo orario di uscita. L'Associato, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

#### Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai Associati.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero degli Associati presenti.
3. Il segretario può farsi assistere da persone di sua fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

### **CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

#### Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio Direttivo illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

#### Articolo 12 (Discussione)

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. La richiesta di intervento da parte di un Associato, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

### **CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

#### SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette gli Associati esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

#### Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.

2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio Direttivo e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più Associati propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio Direttivo e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio Direttivo, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. L'Associato dissenziente od astenuto può chiedere che sia messa a verbale la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

### SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni Associato, con l'esclusione degli Associati d'Onore, ha il diritto di candidarsi alla carica di consigliere o di revisore, avendo i relativi requisiti.

2. Entro la fine di agosto dell'anno in cui l'Assemblea deve eleggere i membri del Consiglio Direttivo, l'Associazione pubblica in modo visibile sul sito internet un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

#### Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

1. La candidatura degli eleggendi al Consiglio Direttivo deve pervenire all'attenzione del Presidente e del Consiglio Direttivo in forma scritta entro sette giorni dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio.

#### Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. I nominativi dei candidati, dopo l'accertamento della regolarità formale delle candidature, sono comunicati tempestivamente agli Associati.

#### Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come consigliere)

1. Si possono candidare alla carica di consigliere gli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

#### Articolo 19 (Modalità di votazione)

1. In caso di elezione dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina ai sensi di statuto il numero dei consiglieri da eleggere (da un minimo di tre) mediante votazione per alzata di mano.
2. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in Assemblea.
3. Ad ogni associato è consentito esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei consiglieri meno uno.
4. L'Associato, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali, o multipli di esse, pari alle schede di voto a lui attribuite.
5. Il voto è espresso scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome.
6. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## **CAPO VII- SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

### Articolo 20 (Scrutinio)

1. Il Presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dagli Associati presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
5. Gli eletti devono comunicare all'Associazione l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

### Articolo 21 (Proclamazione)

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti, in caso di parità i più anziani di iscrizione al libro degli Associati.

## **CAPO VIII- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI**

### Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

3. In caso di proroga dell'Assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli Associati intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

#### Articolo 23 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione.

2. Sono conservati presso la sede dell'Associazione i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

#### Articolo 24 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli Associati, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

3. Gli Associati, pari ad almeno il 15 per cento del totale, possono depositare presso la sede dell'Associazione, ogni anno entro fine luglio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme. Il Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il progetto di rendiconto economico finanziario annuale.

#### Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dagli Associati presso il sito internet dell'Associazione.

2. Di questo regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati.